



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "edenlandia.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Denominazione/Ragione sociale: New Edenlandia S.p.A.

Indirizzo sede legale: Via Fratelli Bandiera s.n.c.

Città: Casoria

Provincia: Napoli

Stato: Italia

Legale rappresentante e funzione ricoperta: Dr. Ciro Cangiano – Amministratore Unico

Procuratore costituito: Avv. Enrico Maria Buonfantino

Recapiti telefonici: 0815783622

Fax: 0815560119

E-mail: enrico@studiobuonfantino.it

PEC: avvocato@pec.enricomariabuonfantino.it

Codice Fiscale: 07868811212

Email: domainadmin@edenlandia.com

rappresentato e difeso come da procura in atti

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

Il Resistente ha chiesto l'oscuramento dei propri dati.

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

edenlandia.it



Collegio: Avv. Cristiano Bertazzoni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 19 Febbraio 2016 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "edenlandia.it".

2. In pari data il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 2.1 (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "edenlandia.it".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "edenlandia.it" risultava assegnato al Sig. (*omissis*). Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 22 Febbraio 2016 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica come comunicato dal Registro) della



avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "edenlandia.it"; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link.

5. In data 30 Marzo 2016 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio edenlandia.it.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 30 Marzo 2016 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 30 Marzo 2016 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il giorno 25 aprile 2016.

6. In data 23 Aprile 2016 il Resistente faceva pervenire la propria memoria difensiva di replica, che si comunicava alle Parti in pari data. Successivamente, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito



del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Collegio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In pari data il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "edenlandia.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA NEW EDENLANDIA S.P.A.

La Ricorrente dichiara di aver acquistato, mediante atto notarile di cessione di ramo di azienda, dalla *Parks and Leisure S.r.l.* in liquidazione, il ramo di azienda consistente nel parco attrazioni denominato Edenlandia, sito in Napoli alla Viale Kennedy e prova tale asserzione producendo visura dalla quale tale cessione risulta con compravendita del 19 Novembre 2014 debitamente rogata (al numero di repertorio notarile 60).

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma che oggetto della cessione del ramo di azienda è stato altresì il marchio registrato "*Edenlandia*" corrispondente al nome a dominio opposto oggetto della presente procedura.

Quanto ai motivi per cui il nome a dominio è identico o si può confondere con il marchio della Ricorrente, quest'ultima dichiara che il nome a dominio opposto oggetto della presente procedura di riassegnazione è identico al marchio anteriore registrato.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala che il Resistente non ha alcun collegamento con il segno "*edenlan-*



dia” e con il corrispondente nome a dominio né è mai stato autorizzato all’uso del segno da parte della Ricorrente, né – infine – può vantare alcun diritto o interesse legittimo di altra fonte o natura sul segno incorporato nel nome a dominio “edenlandia.it”.

In merito al requisito di cui all’art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma inoltre che la registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell’attuale assegnatario al solo scopo di mettere in vendita detto dominio. Difatti, la Ricorrente allega anche una relazione tecnica a firma dell’Ing. Lelio Della Pietra a riprova di come “*l’attuale titolare del nome a dominio abbia registrato edenlandia.it ai soli fini speculativi e non certo per la gestione e programmazione di attività concretamente tutelabili attraverso detta denominazione*”.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio edenlandia.it in proprio favore.

* * * * *

C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE.

Il Sig. (*omissis*) replica alle affermazioni della Ricorrente affermando che il dominio risultava libero e registrabile alla data della sua richiesta di assegnazione in uso e che egli non poteva essere a conoscenza né di cessioni notarili né dello stato di registrazione dei marchi.

Asserisce inoltre di non aver ricevuto un’asserita e necessaria “*precedente richiesta di adempiere*”.

Sostiene inoltre il Resistente che gli elementi denominativi “*eden*” e “*landia*” sono prefissi e suffissi tra i più diffusi, inibendo tale considerazione la possibilità di reclamare la distintività il capo al marchio.

Con riferimento agli “*intenti speculativi*” asseriti dalla Ricorrente nella registrazione ed utilizzo finalizzato alla vendita del nome a dominio opposto, il Resistente afferma che tali considerazioni non sono coerenti con i diritti degli as-



segnatari dei nomi a dominio nel “mercato secondario dell’alienazione dei nomi a dominio “.it”.

Conclude dunque il Resistente con la richiesta di rigetto della domanda di riassegnazione del nome a dominio “edenlandia.it”.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto “b)” di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;



- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "*edenlandia.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con il marchio identico registrato "EDENLANDIA" la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha acquisito mediante la compravendita del ramo di azienda che lo include da parte della precedente titolare *Parks and Leisure S.r.l.* (che a sua volta ne aveva acquisito la titolarità mediante cessione da parte della società Organizzazione Spettacoli Attrazioni Internazionali O.S.A.I. S.p.A.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità tra dominio e segno distintivo (marchio o ragione sociale, o insegna) a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato. Nel caso all'esame, la confondibilità è altresì accentuata dall'identità dei segni in comparazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 del Regolamento e la sua prova da parte della Ricorrente.

* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il



nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 ("*Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede*") individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.



L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio edenlandia.it da parte del Resistente è astrattamente riconducibile alle ipotesi sub lettere (a), (c), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

Occorre allora analizzare se la Ricorrente abbia provato la sussistenza della malafede con riferimento alle ipotesi da ultimo indicate.

In primo luogo, deve ritenersi che la notorietà del marchio “Edenlandia” (e del relativo Parco di attrazioni, operativo per quasi 40 anni) sia tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio edenlandia.it ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio (fattore di per sé non consentito dal generale principio dell'*ignorantia legis non excusat*). Ciò è tanto più vero se si considerano almeno i seguenti elementi, a dimostrazione della mala fede nella registrazione del nome di dominio “edenlandia.it” ad opera dell'odierno Resistente.

La consapevolezza del Resistente di registrare il nome a dominio “edenlandia.it” ben sapendo di non avere alcun diritto o titolo in merito e – soprattutto - di ledere il marchio notorio su cui la Ricorrente vanta legittimi diritti di esclusiva è provata dalla pubblicazione sul relativo sito web (assimilabile ad una tipica pagina di c.d. *domain parking*) di collegamenti ipertestuali rappresentati da rinvii a servizi identici per cui è famoso il marchio “EDENLANDIA”. Ad esempio, le pagine web riportano addirittura i link ed i riferimenti a parchi di attrazione concorrenti (es: Etnaland, Rainbow, etc) anche nella stessa area territoriale (es: “Parchi divertimenti a Napoli”).

Le circostanze sopra documentalmente provate inducono senza ombra di dubbio a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di



assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio EDENLANDIA su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio “edenlandia.it” (di fondamentale importanza per le strategie commerciali *on line* in Italia) integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) e lettera (c) del Regolamento.

Inoltre, lo sfruttamento del segno EDENLANDIA sta avvenendo per promuovere sul sito web edenlandia.it links sponsorizzati, con il che – ai fini che qui interessano – è provata la circostanza ex art. 3.7, co. 1, lettera (d) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it”.

Inoltre, la pubblicazione nelle pagine web dell’avviso “*Acquista questo dominio*” integrano oggettivamente e senza ulteriore necessità di argomentare il requisito ex art. 3.7, co. 1, lettera (a) del Regolamento.

Infine, è da tempo codificato nella "giurisprudenza" dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) relativa alle decisioni delle dispute internazionali sui nomi a dominio che mantenere passivamente un nome a dominio implica *per se* mala fede del registrante/assegnatario (cfr. il caso OMPI no. D2007-0280 "zegna.mobi" - *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. and Ermenegildo Zegna Corporation v. Wang Guoxiang*). Il fatto che non vi sia attualmente alcun utilizzo del nome a dominio in questione deve logicamente portare a concludere che l'attuale assegnatario lo mantenga passivamente in danno del legittimo titolare, nella consapevolezza che tale *passive holding* impedisce al legittimo titolare del corrispondente marchio di utilizzarlo come nome a dominio (cfr. caso OMPI no. D2001-0631 - *Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca*).

La registrazione e l'attuale mancato utilizzo da parte della Ricorrente del dominio contestato “edenlandia.it” sono per sé fatti che impediscono alla Ricorrente l'esercizio e/o l'offerta diretta di informazioni sui propri servizi relativi a parchi di divertimento all'utente Internet del mercato italiano. Il pubblico a cui sono destinati i servizi che la Ricorrente vorrebbe attivare al



di sotto del nome a dominio opposto è infatti principalmente un pubblico italiano che, probabilmente, tenterebbe in prima battuta di ottenere informazioni dal dominio di estensione nazionale “.it”.

Appare quindi dolosamente sviata, da un lato, la destinazione naturale della rete Internet e, dall'altro, violato il diritto indiscutibile della Ricorrente di esercitare la propria attività con il segno distintivo “edenlandia” nelle forme appropriate e di divulgarlo *in primis*, attraverso la rete Internet destinata agli utenti italiani.

L'attuale assegnazione del dominio opposto è dunque sviamento della destinazione naturale dell'indirizzo di rete in violazione del diritto indiscutibile di autodeterminazione attraverso il marchio anche in Internet.

Ancora, appare opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld “.it” – alcun collegamento dimostrabile tra il Sig. (*omissis*) e il marchio “EDENLANDIA” abusivamente utilizzato nel nome a dominio opposto “edenlandia.it”.

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione è ritenuta esistente e provata (con specifico riferimento alla relazione tecnica dell'Ing. Della Pietra quale perito della Ricorrente) nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.



Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Questo Collegio ritiene che il Resistente non abbia offerto alcuna prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione né che abbia altrimenti provato alcuno dei requisiti sopra menzionati.

Non può difatti essere ravvisata buona fede nell'utilizzo del nome a dominio edenlandia.it prima di aver ricevuto notizia dell'opposizione: al contrario, è proprio il presupposto della notorietà del segno che deve ritenersi abbia spinto il Resistente a creare un sito web dedicato all'offerta del dominio in quanto tale, unitamente alla pubblicazione di *links* concorrenziali in violazione dei diritti della Ricorrente. Ed in ogni caso, l'onere di provare la buona fede grava sulla parte resistente, onere non assolto dal Sig. (*omissis*), che sul punto si è limitato nella propria replica a contestare la distintività del segno “*edenlandia*” (invero esistente, anche in considerazione del fatto che il marchio registrato è un marchio denominativo-figurativo) e a richiamare non meglio specificati diritti di alienazione nel mercato secondario dei nomi a dominio “.it”.



E' poi oggettivo che il Resistente non sia ovviamente conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Infine il Resistente non ha offerto a questo Collegio alcuna prova che del nome a dominio "edenlandia.it" stia facendo un legittimo uso commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, avendo valutato codesto Collegio dall'esame degli atti e del sito esattamente il contrario.

Con riferimento infine alle altre considerazioni contenute nella replica del Resistente, questo Collegio ritiene:

- a) che il fatto che il dominio "edenlandia.it" risultasse libero e registrabile alla data della sua richiesta di assegnazione in uso non esclude affatto la fondatezza della contestazione successiva dell'illiceità della registrazione e dell'utilizzo in assenza dei relativi diritti sul segno, essendo la regola del "*first come, first served*" semplicemente una norma tecnica che può essere ribaltata dalla dimostrazione della violazione e della esistenza dei diritti – anche successivamente – da parte dei legittimi titolari di segni corrispondenti al nome a dominio;
- b) che il fatto che egli non potesse essere a conoscenza né di cessioni notarili né dello stato di registrazione dei marchi è del tutto irrilevante, e smentito comunque altresì dal fatto che nella propria memoria di replica il Sig. (*omissis*) fa riferimento alla sua conoscenza nel 2014 tramite la stampa del fallimento del noto parco di divertimenti;
- c) che l'affermazione del Resistente di non aver ricevuto "*precedente richiesta di adempiere*" asseritamente obbligatoria non ha alcun fondamento giuridico;
- d) che l'affermazione del Resistente che gli elementi denominativi "*eden*" e "*landia*" sono prefissi e suffissi tra i più diffusi, inibendo tale considerazione la possibilità di reclamare la distintività il capo al marchio, non solo è irrilevante nell'ambito della presente procedura di riasse-



gnazione (amministrativamente dedicata alla verifica dei requisiti sub lett. 3.6 del Regolamento e non alla disquisizione di merito sui caratteri di distintività dei diversi segni distintivi) e con riferimento agli elementi di prova che comunque egli avrebbe dovuto portare all'attenzione del Collegio, ma appare anche di fatto smentita dalla circostanza che il Resistente – se non avesse come al contrario apparire ritenuto il segno “edenlandia” dotato di un suo valore distintivo e commerciale – non lo avrebbe messo in vendita su Internet.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD “.it” il reclamo presentato dalla New Edenlandia S.p.A. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio “edenlandia.it”.

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle *Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”*.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 2 Maggio 2016



Tonucci & Partners

Avv. Cristiano Bertazzoni

Avv. Cristiano Bertazzoni